

Il Responsabile Unico del Procedimento durante la progettazione

Il Responsabile Unico del Procedimento ha, in generale, una funzione di coordinamento delle attività di progettazione, a valle delle quali effettua le verifiche preordinate all'approvazione.

Per il **Progetto Preliminare** la **verifica** viene fatta alla presenza dei progettisti, in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento ed è finalizzata ad accertare "la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta". Dovrà essere inoltre verificata, in relazione alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche, la conformità del Progetto Preliminare al documento preliminare alla progettazione.

Lo scopo della verifica della progettazione preliminare è quello di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. Si tratta di una prima verifica molto importante per la definizione di tutte le scelte progettuali da sviluppare nelle fasi successive ed è probabile che sia questo il motivo per cui il legislatore ha previsto che tale attività di verifica avvenga in collaborazione tra progettisti e Responsabile Unico del Procedimento.

Solo dopo che tale attività di verifica avrà dato esito soddisfacente, infatti, l'intervento troverà il suo inserimento tra le attività programmate nel triennio e nell'anno in corso.

Diversa è invece la **verifica del Progetto Esecutivo** per cui il regolamento prevede una "**validazione**" in un rapporto di contraddittorio con i progettisti, proprio perché, definito ed assegnato il tema da sviluppare attraverso la stesura del DPP e del Progetto Preliminare, si deve procedere alla verifica della validità del progetto sulla base del quale l'Amministrazione dovrà impegnarsi in un rapporto contrattuale con l'appaltatore.

Si tratta, quindi, di un'accurata analisi finalizzata a verificare la coerenza delle scelte finali, in tutti i dettagli, rispetto all'indirizzo dato precedentemente ai progettisti, ed il rispetto di tutti i vincoli normativi, tecnici, ambientali e di costo posti a presidio della corretta esecuzione.

Anche nel caso della verifica del Progetto Preliminare e della validazione del Progetto Esecutivo, sia la legge quadro (art. 30, comma 6) che il suo regolamento d'attuazione (art. 48), prevedono che, nei casi di accertata carenza di professionalità interne, le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento possono essere affidate, questa volta in via esclusiva, ad organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Sia per la verifica del Progetto Preliminare che per la validazione del Progetto Esecutivo le relative risultanze sono riportate in verbali che, ragionevolmente, dovrebbero essere sottoscritti da tutti i partecipanti.

Prima dell'approvazione del progetto, in ciascuno dei suoi livelli, tra le altre verifiche già citate, il Responsabile Unico del Procedimento accerta l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili.

È compito del Responsabile Unico del Procedimento proporre all'Amministrazione la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e preoccuparsi di trasmettere i progetti da esaminare ai partecipanti; nel caso di appalto concorso il verbale della conferenza dei servizi sarà allegato al Progetto Preliminare da porre a base di gara.

Da notare che il Progetto Definitivo non è normalmente sottoposto a questo tipo di verifiche, a meno che debba essere posto a base di gara per un appalto integrato.